



## CITTÀ DI LEGNAGO

Corpo di Polizia Locale

Ufficio Comando

Via Mattcottti, 2/4 – 37045 Legnago (Verona)

Tel. 0442/20224 int. 17\* Fax 0442/20533

e-mail: [carlo.lodola@comune.legnago.vr.it](mailto:carlo.lodola@comune.legnago.vr.it) web: [www.comune.legnago.vr.it](http://www.comune.legnago.vr.it)

Protocollo Nr. 26945 Data 16 AGO. 2010 REGISTRO ORDINANZE Nr. 308

**OGGETTO:** ORDINANZA divieto di bivacco con camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere in luoghi di parcheggio a tutela della circolazione stradale, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

### IL SINDACO

Dato atto che, con sempre maggior frequenza, diverse aree pubbliche della città dove il Codice della Strada consente solo il parcheggio e la sosta dei veicoli sono invece occupate da autoveicoli, in particolare, camper, furgoni, roulotte, utilizzati come luogo di dimora/o bivacco;

Ritenuto che ciò costituisce un utilizzo improprio di tali aree pubbliche e ne limita la corretta fruizione come prevista dal Codice della Strada;

Accertato, altresì, che l'occupazione impropria di tali aree pubbliche reca turbativa alla sicurezza urbana e ha generato tensioni tra cittadini residenti e occupanti, insicurezza nella cittadinanza e comunque conseguenze negative all'ordinato e sicuro vivere civile;

Rilevato, inoltre, che, a seguito di controlli effettuati dalla Polizia Locale, dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato, sono stati accertati fenomeni di grave degrado nelle aree in oggetto, con abbandono di rifiuti, comportamenti indecorosi e molestie e disturbo ai residenti;

Valutato che la situazione ora descritta lede il bene della sicurezza urbana inteso, ai sensi dell'art. 1 del DM 5.8.2008 del Ministro dell'Interno, come *"un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"*;

Ravvisata, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, la necessità di vietare, nelle aree pubbliche della città dove il Codice della Strada consente il parcheggio e la sosta dei veicoli, l'occupazione continuativa da parte di camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, se utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco;

Ritenuto, altresì, di precisare che non è compresa in tale divieto e dunque resta consentita:- nelle aree pubbliche del Comune dove il Codice della Strada consente il parcheggio e la sosta, la sosta dei suddetti veicoli qualora non siano ivi continuativamente utilizzati alla stregua di luogo di dimora e/o bivacco;

Rilevato che a mente dell'art. 2 del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 il Sindaco ha il potere-dovere di intervenire per prevenire e contrastare:

- le situazioni che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità e che alterano il decoro urbano;
- i comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici, la fruizione cui sono destinati e che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

1380  
01.08.10

Vista l'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, così modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24.07.2008 n. 125;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni contenute nella Legge 24 luglio 2008 n. 125 "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana";

Visti gli artt. 1 e 2 del D.M. 05.08.2008, del Ministero dell'Interno "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n° 267;

Visto l'articolo 185 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

Visto l'articolo 38 del R.P.U. approvato con D.C.C. n. 110 del 27/07/1984;

Vista la preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Verona ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000;

## ORDINA

Nelle aree pubbliche della città dove il Codice della Strada consente il parcheggio e la sosta dei veicoli è vietata l'occupazione continuativa da parte di camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, se utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione alle prescrizioni sopra richiamate l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato con obbligo della rimozione immediata di ogni materiale e dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Stante l'inottemperanza all'ordine di cessazione del comportamento vietato ed al ripristino dello stato dei luoghi, si procederà alla rimozione coatta dei veicoli e conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del Codice Penale.

L'ordinanza n. 197 del 6 agosto 1993 è sostituita dalla presente.

La Polizia Locale in Servizio Intercomunale e le Forze dell'ordine sono incaricati della verifica e del rispetto della presente ordinanza.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento, oltre alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, viene trasmesso alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Legnago, alla Stazione della Polizia di Stato di Legnago, al Distaccamento della Polizia Ferroviaria (POLFER) di Legnago e alla Tenenza della Guardia di Finanza di Legnago.

Contro il presente provvedimento, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

*in alternativa*

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Legnago 16 AGO. 2010

Il Sindaco  
Roberto Rettondini

